



SENTENZA - 296/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo **Novelli** Presidente

Rossella **Cassaneti** Consigliere (relatore)

Marzia **De Falco** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74651** del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 11/3/2025 dalla Procura regionale presso questa Sezione, nei confronti del signor **AVALLONE Giuseppe**, nato a Pollica (SA) il 2/3/1945 ed ivi residente alla Via C. Battisti n. 86 (C.F. VLLGPP45CO2G796Q), rappresentato e difeso – in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio – dagli Avvocati Federico Maggio (C.F. MGGFRC83D01G793S) e Francesco Esposito (C.F. SPSFNC91T11I438M) con i quali ha eletto domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. avvfedericomaggio@pec.it e avv.espositof@pec.it;

VISTO l'atto di citazione in giudizio della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 11 marzo 2025;

LETTA la memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalla Difesa del convenuto;

ESAMINATI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 10 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Gaetano Gigliano e l'Avvocato Federico Maggio in difesa del convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato l'11/3/2025 la Procura Regionale ha evocato in giudizio AVALLONE Giuseppe, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di POLLICA della complessiva somma di € 113.884,55, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in relazione al danno erariale indiretto patito dal medesimo Comune, nel cui ambito il convenuto ricopriva all'epoca dei fatti l'incarico di Responsabile del Demanio Marittimo, in esecuzione della sentenza civile emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania n. 94/2022 (passata in giudicato), con la quale l'Ente subiva condanna al risarcimento del danno patito dal signor Alessandro Ferone per il furto avvenuto il 22/8/2005, del natante di sua proprietà, ormeggiato in virtù di apposito contratto nel porto di Acciaroli (frazione del Comune di Pollica); da tale sentenza derivava per l'Ente un esborso complessivo dell'importo dianzi indicato (€ 113.884,55, di cui € 96.844,62 per sorte capitale, € 12.520,48 per spese legali ed € 1.084,70 per spese di CTU, come da mandato di pagamento n. 694 del 24/8/2022, nonché € 3.434,75 per spese di registrazione della sentenza, come da mandato di pagamento n. 814 del 17/10/2022). Al pagamento del tutto il Comune di Pollica procedeva sulla base di delibera consiliare n. 4 del

5/4/2022 di riconoscimento di debiti fuori bilancio, trasmessa come per legge alla Procura erariale, la quale provvedeva, introitata la *notitia damni*, ad acquisire ulteriore documentazione, in particolare gli atti del giudizio civile che si era svolto presso il Tribunale di Vallo della Lucania (R.G. 138/2006) e che si era concluso con la sopra citata sentenza n. 94/2022.

Riferendo in modo dettagliato delle risultanze documentali acquisite, il requirente ha rappresentato le ragioni per le quali ha reputato addebitabile il ridetto esborso, all'odierno convenuto, che secondo la prospettazione attorea avrebbe reso possibile il furto del natante di proprietà del signor Alessandro Ferone, furto ritenuto in sede giurisdizionale civile, determinato dall'inadempimento del Comune di Pollica del contratto di ormeggio con annesso obbligo di custodia gravante sull'Ente, stipulato nell'anno 2005 con il predetto soggetto privato e prevedente l'obbligo di corrispondere per l'anno 2005 canone di € 1.800,00. Ad avviso del requirente, infatti, all'origine deltrafugamento del natante avvenuto presso il porto di Acciaroli nelle ore notturne del 22/8/2005, vi sarebbe la mancata predisposizione del servizio di guardiania notturna (previsto dal contratto di ormeggio e dal Regolamento del porto di Acciaroli) da parte dell'allora Responsabile del Demanio Marittimo del Comune di Pollica, Giuseppe AVALLONE, il quale non curò tale predisposizione nonostante l'assunzione di cinque guardiani, avvenuta su sua richiesta proprio allo scopo di garantire il servizio di guardiania anche notturna nel periodo di alta stagione (15 giugno/15 settembre), e nonostante l'aumento delle tariffe di ormeggio dei natanti nel porto di Acciaroli deliberata dall'Ente ancora su richiesta dell'AVALLONE e sempre per assicurare il servizio di guardiania H24.

Dagli atti in parola è altresì emerso, a seguito delle informazioni rese dai cinque operai assunti (anche) per lo svolgimento del servizio di guardiana (anche) notturna presso il porto di Acciaroli nel periodo di alta stagione dell'anno 2005, che non erano previsti turni precisi di lavoro dei guardiani, mancavano ordini di servizio, non veniva mai predisposto alcun servizio di guardiana notturna, non vi era un registro di entrata e di uscita dei natanti, non venivano segnati i numeri di telefono dei proprietari delle imbarcazioni e in particolare, non vi era alcun ordine di servizio per la notte del 21/22/8/2005.

La connotazione soggettiva della condotta addebitata al signor Giuseppe AVALLONE, viene descritta come colpa grave, sebbene in taluni punti dell'atto di citazione (pag. 9 e pagina 15, quest'ultima contenente il paragrafo delle conclusioni) si parli, invece, di dolo.

Giuseppe AVALLONE si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Federico Maggio e Francesco Esposito, chiedendo in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 C.G.C., a motivo delle circostanze che *“nell'invito si contesta una presunta condotta <gravemente colposa> mentre con la citazione si chiede l'accertamento del dolo”* e che *“l'atto di citazione manca delle argomentazioni riguardo la presunta condotta gravemente colposa del Sig. AVALLONE contenuta invece nell'invito a fornire deduzioni”*; nel merito, il convenuto ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito, facendo in mero subordine, istanza di applicazione del potere riduttivo dell'addebito. In particolare, l'AVALLONE ha rappresentato che: il proprietario dell'imbarcazione trafugata non aveva provveduto a corrispondere l'intera

tariffa prevista per l'ormeggio nell'anno 2005 a seguito della delibera giuntale comunale n. 65/2005, adottata proprio per garantire il servizio di guardiania notturna nel periodo di alta stagione; nella condotta del sig. AVALLONE non sono ravvisabili profili di grave negligenza -e meno che mai di dolo- per avere egli fatto quanto di sua competenza per garantire un efficiente servizio di guardiania presso il porto di Acciaroli anche nelle ore notturne; la sopra citata delibera giuntale n. 65/2005 non ha istituito il servizio di sorveglianza 24 ore su 24 né ha provveduto alla modifica del Regolamento comunale che sarebbe stata a tal fine necessaria e nemmeno ha stabilito l'impegno dei fondi al predetto fine; la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 94/2022 ha ritenuto non rilevabile nesso di causalità tra l'evento (furto dell'imbarcazione) e la condotta del funzionario all'epoca responsabile del servizio demanio marittimo. In ogni caso, secondo parte convenuta, *“l'azione è infondata per omessa dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito contabile”*.

Nella odierna pubblica udienza il PM ha integralmente confermato l'atto introduttivo del giudizio, precisando che il riferimento all'elemento soggettivo del dolo, contenuto nell'atto di citazione, è frutto di un mero refuso e che vi è piena concordanza tra quanto esposto e argomentato nell'invito a dedurre e poi nell'atto di citazione, il che dovrebbe senz'altro condurre al rigetto dell'eccezione pregiudiziale; nel merito, ha sottolineato l'infondatezza dei rilievi difensivi e, in particolare, di quello concernente l'incidenza delle osservazioni del giudice civile inerenti la posizione del convenuto, laddove farebbe riferimento all'insussistenza di relazione tra l'evento dannoso (il furto del natante) e la condotta dell'AVALLONE. L'Avv.

Federico Maggio ha sinteticamente ripercorso le argomentazioni difensive, rimarcando in particolare l'assenza di risorse economiche necessarie per assicurare il servizio di guardiania presso il Porto di Acciaroli H24, per non avere i diportisti corrisposto l'integrazione tariffaria per l'ormeggio dei natanti nell'anno 2005 e per non avere la delibera giuntale n. 71/2005 previsto l'impegno di spesa necessario per effettuare il servizio in parola.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda la domanda, versata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento a favore del Comune di Pollica, dell'importo complessivo di € 113.884,55 (di cui € 96.844,62 per sorte capitale, € 12.520,48 per spese legali ed € 1.084,70 per spese di CTU, come da mandato di pagamento n. 694 del 24/8/2022, nonché € 3.434,75 per spese di registrazione della sentenza, come da mandato di pagamento n. 814 del 17/10/2022), oltre oneri accessori e spese di giustizia, per aver provocato all'Ente medesimo il pregiudizio economico correlato all'esecuzione della sentenza civile emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania n. 94/2022 (passata in giudicato), con la quale il Comune di Pollica subiva condanna al risarcimento del danno subito dal signor Alessandro Ferone per il furto avvenuto il 22/8/2005, del natante di sua proprietà, ormeggiato in virtù di apposito contratto nel porto di Acciaroli (frazione del Comune di Pollica); sentenza all'esecuzione della quale il Comune di Pollica procedeva sulla base di delibera consiliare n. 4 del 5/4/2022 di riconoscimento di debiti fuori

bilancio, adottata a seguito di apposita richiesta di pagamento inoltrata dall'avente diritto sig. Alessandro Ferone.

B. In via pregiudiziale deve procedersi allo scrutinio della pregiudiziale eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 C.G.C., motivata con le circostanze che “*nell'invito si contesta una presunta condotta <gravemente colposa> mentre con la citazione si chiede l'accertamento del dolo*” e che “*l'atto di citazione manca delle argomentazioni riguardo la presunta condotta gravemente colposa del Sig. AVALLONE contenuta invece nell'invito a fornire deduzioni*”.

Ai sensi dell'art. 87 C.G.C. “*La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*”. Con tale disposizione è stata codificata un'ipotesi di nullità, già coniata dalla giurisprudenza contabile precedentemente all'entrata in vigore dell'attuale codice di giustizia contabile, quale sanzione processuale conseguente alla difformità tra i fatti esplicitati nell'invito a dedurre e i fatti dedotti nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 86, c. 2 lett. e) del medesimo codice. Si tratta di nullità relativa, ai sensi dell'art. 45, c. 1 C.G.C., dovendo l'eccezione di “*non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'art. 87*” essere proposta, “*a pena di decadenza*”, nella comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 90, c. 3 C.G.C.

Posto che nel caso di specie l'eccezione in parola è tempestiva, la medesima risulta peraltro priva di giuridico pregio, in quanto non solo anche nell'invito a dedurre si discorre di condotta “dolosa” a pag. 10 e di condotta

gravemente colposa in tutti gli altri punti ad essa dedicati, ma altresì l'invito a dedurre è interamente ricalcato dall'atto di citazione, fatto salvo il paragrafo di quest'ultimo dedicato alla confutazione delle deduzioni proposte dal sig. AVALLONE nella fase pre-processuale.

È di tutta evidenza, quindi, che la lamentata difformità non sussiste.

È del resto, altrettanto evidente che la menzione dedicata al dolo, sia nell'invito a dedurre che nell'atto di citazione, è frutto di un mero refuso, poiché la descrizione della condotta del convenuto, ritenuta dal requirente all'origine del rilevato pregiudizio erariale, è chiara nel farne emergere la connotazione gravemente colposa (non dolosa).

C. Al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

D. Riguardo l'**elemento oggettivo** del prospettato illecito amministrativo-contabile, la valutazione della relativa sussistenza richiede l'analisi degli atti di causa, nonché delle argomentazioni contrapposte delle parti.

La vicenda oggetto di causa ha avuto inizio nell'ottobre 2004, quando il sig. Alessandro Ferone, proprietario di una imbarcazione del tipo "Gozzo", depositò istanza al Responsabile del Demanio Marittimo del Comune di Pollica, Giuseppe AVALLONE, di rilascio di autorizzazione per

l'assegnazione di un posto barca nel porto di Acciaroli per l'anno 2005, autorizzazione concessa, con previsione di obbligo della corresponsione dell'apposito canone nell'importo di € 1.800,00, con nota prot. 8182/04 del 14/2/2005 del predetto Responsabile del Servizio Demanio Marittimo del Comune di Pollica. In tale nota viene precisato al punto 3), che “il Comune assicura la guardiania durante l'attracco al molo soltanto nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre”. Infatti, “*l'imbarcazione di proprietà del [Ferone] veniva ricoverata presso il Porto di Acciaroli (frazione del Comune convenuto) come da autorizzazione per posto barca emessa in data 14.02.2005 dal Responsabile del Servizio Demanio Marittimo*” (cfr. pag. 4 sentenza n. 94/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile, in cui si osserva altresì che “fu stipulato tra le odierne parti in causa un contratto di ormeggio con annesso obbligo di custodia gravante sul Comune”, richiamando sul punto “*la comunicazione datata 14.02.2005 [...] in cui è espressamente previsto l'accoglimento dell'istanza presentata dal sig. Ferone volta ad ottenere l'assegnazione di un posto barca nel porto di Acciaroli per l'anno 2005 dietro pagamento del corrispettivo del canone di €. 1.800,00. Con riguardo al contenuto è espressamente previsto che il Comune assicurava <la guardiania durante l'attracco al molo> sebbene solo per il periodo tra il 15 Giugno e 15 Settembre. A ciò si aggiunga che il Regolamento di Gestione del Porto Turistico di Acciaroli espressamente richiamato nella predetta istanza (e che vale pertanto a tutti gli effetti quale impegno negoziale assunto dal Comune convenuto), menziona espressamente all'art. 4, tra i servizi forniti <sorveglianza dei natanti ormeggiati, limitatamente al periodo di alta stagione> [...]. A ciò si aggiunga*

che le tariffe operate per il servizio di cui sopra veniva adeguato con delibera [n. 65 del 3/5/2005] al fine di comprendere un servizio di guardiania 24 ore su 24 per il Porto di Acciaroli [...]". Da tali risultanze documentali, acquisite anche agli atti del presente giudizio, il giudice civile ha ritenuto di dedurre *"che vi fosse un obbligo in capo alla comparente di custodire l'imbarcazione ricoverata presso il porto nel periodo in cui avvenne il furto, ovvero in data 22.08.2005"*, ricordando poi che *"il contratto di ormeggio è un contratto <atipico> che, come ribadito anche di recente da Cass. 28/05/2020 n.10001, <è caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo<.*

Tale pronuncia ha poi, sì, evidenziato che il contenuto di tale contratto <può del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute>, ma ha precisato che resta a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell'altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell'oggetto e del contenuto del contratto (vedi in senso conforme Cass. 31/05/2019 n.14861, secondo cui <incombe a colui che invochi il contratto di ormeggio, quale fonte di responsabilità per danni all'imbarcazione, fornire prova che il rapporto contrattuale ha avuto ad oggetto non la semplice utilizzazione delle strutture portuali, ai fini dell'attracco e della sosta, ma anche la custodia>, nonché Cass. 3554/2013)". Svolte tali riflessioni, nella sentenza civile di condanna all'origine del danno indiretto subito dal Comune di Pollica, si reputa *"raggiunta la prova che il rapporto instaurato non fosse un semplice*

contratto atipico di ormeggio, ma un complesso contratto comprensivo del deposito, regolato per tale aspetto dall'art. 1786 c.c.", con conseguente accertamento della sussistenza in capo all'Ente dell'obbligo di custodia dell'imbarcazione di proprietà del Ferone ed esclusione della possibilità di configurare "condotta diligente da parte del depositario in quanto, conformemente alla giurisprudenza prevalente, <L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, sicché risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furti o rapine - il custode che non offre la prova liberatoria, che non dimostri cioè di aver adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza> (Cass. sez. 3 sentenza n. 1510 del 24 gennaio 2007). [...] nel presente giudizio [...] si è documentato che nonostante gli impegni assunti [il Comune] non abbia mai predisposto il promesso servizio di guardiania h. 24, per cui non può che discenderne la condanna al risarcimento dei danni individuato nel valore dell'imbarcazione al momento del furto, come da consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio".

La sentenza del giudice civile diveniva irrevocabile -come anticipato in premessa- per mancata impugnazione nei termini di legge mediante appello, ricorso per cassazione o istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania del 22/3/2023.

A seguito di richiesta di pagamento proposta da Alessandro Ferone, con delibera n. 4 del 5/4/2022 il Consiglio Comunale del Comune di Pollica effettuava un riconoscimento di debiti fuori bilancio avente ad oggetto la

cifra complessiva di € 110.449,80 (comprensiva di € 96.844,62 per sorte capitale, € 12.520,48 per spese legali ed € 1.084,70 per la CTU) (cfr. mandato di pagamento n. 694 del 24/8/2022); a ciò si aggiungevano le spese di registrazione della sentenza per € 3.434,75 (cfr. mandato di pagamento n. 814 del 17/10/2022), per un totale di € 113.884,55. La delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio, come obbligatorio per legge, veniva trasmessa alla Procura erariale, la cui attività istruttoria ha consentito di acquisire ulteriore documentazione, in particolare una relazione del Segretario Comunale del Comune di Pollica con allegati, (prot. n. 0004016 del 2/5/2023) e l'insieme degli atti del giudizio civile svoltosi presso il Tribunale di Vallo della Lucania e definito con la sentenza n. 94/2022 sopra richiamata, quest'ultimo contenente tra l'altro il fascicolo della parte attrice (Alessandro Ferone) nel quale sono contenuti gli esiti delle indagini dei Carabinieri di Pollica (delegati in data 2/9/2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania: Informativa CC Prot. 257/1-6 del 21/10/2005 con relativi allegati).

In quest'ultima Informativa viene tra l'altro posto in luce, con il conforto dei documenti allegati, che nell'anno 2005 il Comune di Pollica adottò due deliberazioni rilevanti nell'ambito della vicenda qui esaminata:

a) la delibera giuntale n. 65 del 31/5/2005 -menzionata anche nella sentenza civile, sopra richiamata- con cui si stabiliva l'aggiornamento per l'anno 2005 delle tariffe per l'ormeggio delle unità da diporto nel porto di Acciaroli, in quanto -come segnalato dal Responsabile del Servizio Demanio Marittimo Giuseppe AVALLONE con relazione del 3/5/2005- le tariffe medesime risultavano *“da una comparazione con le tariffe applicate in porti”*

di uguale categoria, di gran lunga inferiori” e dovevano essere “rapporate alla fascia di maggiore e minore affluenza turistica ed alle caratteristiche dell’imbarcazione”; per ciò che maggiormente rileva ai fini del presente giudizio, in particolare, con la medesima relazione del Responsabile del predetto servizio si precisava che dovevano intendersi per “servizi l’assistenza all’ormeggio, la fruizione del <corpo morto>, la fornitura di acqua ed energia elettrica e la guardiania 24 ore su 24”;

b) con delibera giuntale n. 71 del 4/6/2005 si è stabilito, su richiesta del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo Giuseppe AVALLONE -che aveva tra l’altro riferito che gli operatori addetti avevano svolto il proprio compito in modo soddisfacente- di assumere a tempo pieno e determinato cinque operatori per il servizio guardiania presso il porto di Acciaroli nell’anno 2005 utilizzando la graduatoria per la selezione pubblica dell’anno 2004.

A seguito di tale ultima deliberazione, vennero quindi assunti, con contratti di lavoro sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio Demanio Marittimo Giuseppe AVALLONE, cinque soggetti (LA GRECA Antonio, LA GRECA Pasquale, VASSALLO Vincenzo, VASSALLO Antonio e VASSALLO Roberto); con tali contratti di lavoro si stabiliva un rapporto della durata trimestrale (10/6/2005 – 10/9/2005) con orario settimanale fissato in 36 ore rapportato ai giorni settimanali dal lunedì al sabato.

Riguardo tale ultima delibera (n. 71/2005), va subito rilevata l’infondatezza dell’osservazione difensiva, secondo cui -in buona sostanza- non si sarebbe potuto dar corso all’utilizzazione del personale così assunto per il servizio di guardiania H24, in quanto il richiamato atto deliberativo non avrebbe

previsto il necessario impegno di spesa: la delibera in parola, infatti, reca il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 comma 2° TUEL, rilasciato dal Vice Segretario Vicario dell'Ente. Questo, a voler tacere del fatto che l'eventuale “mancanza di fondi” necessari per garantire il servizio di guardiania delle unità da diporto durante l'attracco al molo (e cioè, ovviamente, H24), avrebbe dovuto condurre il Responsabile del Servizio, non a semplicemente omettere di organizzare il servizio in parola, ma a porre gli utenti sull'avviso dell'impossibilità di effettuare la sorveglianza prescritta sia dal Regolamento di Gestione del Porto Turistico di Acciaroli - art. 4, già precedentemente riportato- che dalla nota di accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione per posto barca per l'anno 2005 presentata dal signor Alessandro Ferone, anch'essa menzionata in precedenza, laddove non risulta che sia stata data alcuna comunicazione in tal senso ai titolari dei posti barca.

Piuttosto, risulta ben altro dagli esiti delle indagini svolte dai Carabinieri del Comune di Pollica (Informativa cit.), nel corso delle quali venivano sentiti tutti e cinque gli operai che lavoravano -all'epoca dei fatti- nel porto di Acciaroli, che riferivano, con dichiarazioni del tutto convergenti, che non vi erano turni precisi di lavoro dei guardiani, non vi erano ordini di servizio, non veniva mai predisposto alcun servizio di guardiania notturna, non vi era un registro di entrata e di uscita dei natanti, non venivano segnati i numeri di telefono dei proprietari delle imbarcazioni e che non vi era nessun ordine di servizio per la notte del 21/22/8/2005.

D'altra parte, nessun rilievo può attribuirsi neppure all'ulteriore assunto difensivo, secondo cui la mancata predisposizione del servizio di guardiania

H24, dovrebbe altresì imputarsi al mancato pagamento dell'integrazione tariffaria per l'ormeggio dei natanti nell'anno 2005, poiché siffatta circostanza avrebbe dovuto indirizzare a richiedere tale pagamento e, in mancanza, a porre sull'avviso gli inadempienti dell'assenza di risorse economiche necessarie per la prestazione del servizio, non certamente a negare tale prestazione *sic et simpliciter* a tutti gli utenti e senza distinzioni. Quindi, risulta evidente che in correlazione alla descritta vicenda, il Comune di Pollica è stato costretto a subire una causa civile, all'esito della quale è stato condannato a pagare il complessivo importo di € 113.884,55 (di cui € 96.844,62 per sorte capitale, € 12.520,48 per spese legali, € 1.084,70 per spese di CTU ed € 3.434,75 per spese di registrazione della sentenza) per risarcire il danno subito da Alessandro Ferone per la sottrazione dell'imbarcazione ormeggiata presso il Porto di Acciaroli.

E. L'ingiusto documento patrimoniale patito dal Comune di Pollica, sin qui descritto, è stato correttamente posto a carico dell'odierno convenuto, il quale venne nominato quale Responsabile del Servizio del Demanio Marittimo con decreto sindacale n. 8668 del 18/11/2004, con il quale gli venivano attribuite tutte le funzioni di adozione di atti e provvedimenti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo, il medesimo Responsabile assumeva la responsabilità per tutti gli atti e procedimenti inerenti la materia de qua (cfr. Informativa CC Pollica Prot. 257/1-6 del 21/10/2005, cit.). Il che ovviamente, consente in primo luogo, di configurare il rapporto di servizio che, all'epoca dei fatti, legava Giuseppe AVALLONE

alla P.A., in virtù della relazione lavorativa di dipendenza con il Comune di Pollica. Ma altresì, in punto di nesso eziologico, permette di ritenere la sua condotta -come correttamente prospettato dal requirente- pienamente correlabile ai fatti causativi del pregiudizio erariale sopra descritto, in quanto egli sottoscrisse il rilascio dell'autorizzazione posto barca anno 2005 al proprietario del natante poi trafugato -con la previsione, conforme al Regolamento di Gestione del Porto, della sorveglianza durante l'attracco al molo- richiese e ottenne dalla Giunta Comunale l'adeguamento (in aumento) delle tariffe per i servizi portuali e l'assunzione di cinque operatori da utilizzare per lo svolgimento di tali servizi e, infine, sottoscrisse con costoro gli appositi contratti di lavoro.

Né le osservazioni del giudice civile, contenute nella sentenza n. 94/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, si rivelano idonee -come preteso dalla Difesa dell'AVALLONE- a minare quanto sin qui considerato, poiché è vero che in tale decisione si legge che non “*può ritenersi vi siano profili di responsabilità autonomi del funzionario all'epoca responsabile del servizio demanio marittimo in quanto non vi è nessun obbligo assunto personalmente da quest'ultimo (il quale [...] ha impegnato il Comune in ossequio al principio di immedesimazione organica) né vi è prova certa del coinvolgimento diretto di quest'ultimo nella causazione dell'evento [...] e non sussistendo, tra l'altro, in capo a quest'ultimo un obbligo di impedire l'evento che potrebbe in ipotesi fondare una sua responsabilità omissiva*”;

ma è anche vero che -correttamente- il giudice civile, in primo luogo, precisa che “*il fondamento della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici (ex art. 28 Cost.) si basa sul rapporto di immedesimazione organica, per cui*

l'attività dannosa posta in essere in ipotesi dal proprio funzionario (o dipendente), qualora costituisca esplicazione dell'attività dello Stato o dell'ente pubblico (in quanto persegua, sia pur con abuso di potere, fini istituzionali, nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto), è sempre imputabile all'ente di appartenenza, con conseguente responsabilità diretta o per fatto proprio (v. Cass. n. 2089/2008 e Cass. n. 10803/2000)". Ma anche, il medesimo Tribunale di Vallo della Lucania ricorda, nella richiamata decisione, che *"i rapporti interni fra i due convenuti [il Comune di Pollica e il proprio funzionario Responsabile del Servizio Demanio Marittimo Giuseppe AVALLONE] con tutta evidenza esulando dal terreno di indagine di questo giudizio rimangono estranei al presente accertamento"*; essendo, infatti, tale accertamento affidato, in ragione del rapporto di servizio in questione, a questo giudice contabile.

F. La grave negligenza riscontrabile a connotazione della condotta complessivamente tenuta da Giuseppe AVALLONE, infine, emerge con chiarezza dall'insieme degli atti di causa, le cui risultanze, precedentemente compendiate, testimoniano che egli ha violato tutti gli atti (in primis il Regolamento di Gestione del Porto di Acciaroli) che stabilivano la necessità e la doverosità di prevedere un servizio di guardiania dei natanti ormeggiati presso il predetto Porto -ovvero, H24- nonostante egli stesso avesse rilasciato al Ferone un'autorizzazione per posto barca prevedente proprio tale servizio e richiesto all'Amministrazione comunale, sempre allo scopo di effettuare il servizio stesso, l'aggiornamento delle tariffe e l'assunzione di un congruo numero di unità di personale, tutto puntualmente ottenuto. Eppure, nessuna iniziativa venne assunta

dall'AVALLONE per dare concreto seguito alla predisposizione della sorveglianza delle unità da diporto nel periodo di alta stagione. La mancata predisposizione, da parte sua, di qualsiasi organizzazione del porto, integra condotta connotata da gravissima negligenza, posto che il Comune aveva assunto, nel periodo estivo, obblighi di guardiania, il cui inadempimento, in caso di furti, avrebbe ovviamente esposto l'ente ad obbligazioni risarcitorie; nel caso di specie, puntualmente insorta.

G. Stanti l'ovvia rilevabilità del nesso eziologico tra la condotta gravemente omissiva di Giuseppe AVALLONE e il pregiudizio erariale sopra valutato sussistente e correttamente quantificato, il convenuto, conclusivamente, va condannato, in accoglimento della domanda attorea, al pagamento in favore del Comune di Pollica, della somma complessiva di € 113.884,55.

Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 17 ottobre 2022 (data del pagamento dell'ultima componente del complessivo esborso) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

1- RESPINGE l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione ex art.

87 C.G.C.;

2- CONDANNA, in accoglimento della domanda attorea, Giuseppe

AVALLONE al pagamento in favore del Comune di Pollica, della somma complessiva di € 113.884,55 oltre rivalutazione monetaria a far data dal 17 ottobre 2022, con interessi legali, sulla somma così rivalutata, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

3- CONDANNA, altresì, la parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 C.G.C.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025.

Il Cons. estensore

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Il Presidente

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale in data 18/09/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)